



Deliberazione della Giunta

n. 2493 del 7 agosto 2007

OGGETTO: D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura e del Turismo Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 sono stati forniti gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale fissando, tra l'altro, i relativi calendari stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005.

L'esperienza maturata nel frattempo, le informazioni assunte presso altre amministrazioni regionali nonché la complessità delle norme ambientali coinvolte hanno evidenziato come comunque la procedura prevista dal D.Lgs. n. 59/2005 richieda fra l'altro tempistiche indeterminabili a priori sia nella fase di redazione della domanda da parte dei soggetti proponenti sia nella fase istruttoria da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Proprio la complessità connessa a tale procedura ha fatto sì che varie regioni tra cui il Veneto abbiano richiesto al Ministro dell'Ambiente di attivarsi presso le sedi competenti dell'Unione Europea, al fine di estendere i termini previsti dalla disciplina di settore. Quanto detto in ragione dell'imminente scadenza del 30 ottobre 2007 termine, indicato anche dall'Unione Europea, entro il quale " ...l'autorizzazione (integrata ambientale) deve essere comunque rilasciata." e con la precisazione, inoltre, che entro la medesima data gli impianti esistenti devono attuare le eventuali prescrizioni impartite dall'autorità competente in sede di rilascio della stessa autorizzazione (comma 18, art 5 del D. Lgs. n. 59/2005) ⁽¹⁾. Tuttavia, l'emanazione da parte del competente Ministero dell'Ambiente (D.M. 31 gennaio 2005) delle linee guida per l'individuazione e utilizzazione delle B.A.T. (Best Available Technology), limitata solo ad alcune tipologie impiantistiche, ha indotto la Giunta Regionale a prevedere, con la succitata delibera, il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale di carattere "provvisorio" per le attività industriali in esercizio rientranti nelle categorie dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005, escluse quelle di cui all'allegato V di detto decreto, non considerate nel D.M. sopracitato.

¹⁾ Il termine del 30 ottobre 2007 è stato posticipato al 31 marzo 2008 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie» (GU 31/10/2007, n. 254).

L'art. 5, comma 18, del d.lgs. n. 59/2005 prevede ora che «Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.».

Il Ministero dell'Ambiente ha peraltro emanato solo in tempi recenti ulteriori linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili B.A.T. (Best Available Technology) quali quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 2007 relative agli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai seguenti punti dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005:

- 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
- 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

e quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2007 relative agli impianti di cui ai seguenti punti dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005:

- 1.2. Raffinerie di petrolio e gas;
- 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno;
- 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 k/m³;
- 6.4.a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate giorno;
- 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate giorno;
- 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - a) 40.000 posti pollame;
 - b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
 - c) 750 posti scrofe.

È evidente che tali linee guida sono state emanate con abnorme ritardo ove rapportate alla tempistica di adeguamento richiesta dal D.Lgs. n. 59/2005 per gli impianti che, come si è detto, è il 30 ottobre 2007.

Questa situazione ha creato grandi preoccupazioni nel mondo delle imprese ed impedito di fatto la predisposizione delle documentazioni necessarie all'espletamento delle procedure previste, senza citare i tempi necessari per l'esame delle pratiche ed il materiale rilascio delle autorizzazioni.

A causa dei tempi estremamente ridotti, l'unica soluzione individuata per affrontare il problema ed evitare il blocco di numerosissimi impianti è quella, già prevista nella DGRV n. 1450 del 22/05/2007, di procedere al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale di natura "provvisoria" per tutte le tipologie impiantistiche ove le B.A.T. non sono, a

tutt'oggi, state emanate o sono comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della DGRV n. 668/2007.

A precisazione delle relative procedure riguardanti gli impianti le cui B.A.T. sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV n. 668/2007, si propone di individuare come calendario per la presentazione dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva il termine del 31/01/2008 per il deposito della stessa all'autorità competente ⁽²⁾. Per il deposito della suddetta documentazione per gli altri impianti le cui BAT verranno pubblicate successivamente, viene fissato il termine di 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione.

L'autorizzazione integrale ambientale "provvisoria", come più volte ribadito nelle precedenti deliberazioni di Giunta, sarà un provvedimento amministrativo di carattere puramente ricognitivo delle autorizzazioni di settore ambientale in essere; non contenendo alcun elemento sostanziale innovativo, pertanto, per la sua adozione non si ritiene necessario il ricorso alla preventiva Conferenza dei Servizi prevista dal comma 10, dell'art. 5, del D.Lgs n. 59/2005 ⁽³⁾.

Analogamente, appare ragionevole non prevedere l'attivazione, in questa fase, delle procedure di pubblicazione previste dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2005 ⁽⁴⁾.

Si sottolinea inoltre come le tipologie impiantistiche soggette al D.Lgs 59/2005 coinvolgano le competenze istituzionali incardinate presso svariate Direzioni regionali.

Pertanto, visti i tempi ristretti a disposizione per l'emissione del provvedimento finale, la complessità della procedura amministrativa la specificità degli aspetti tecnico amministrativi coinvolti, sia il rilascio dell'autorizzazione integrale ambientale "provvisoria" che il rilascio di quella "definitiva" avverranno, previa istruttoria della domanda da parte della direzione regionale competente nella specifica materia (segnatamente la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura per gli impianti al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 e la Direzione Tutela dell'Ambiente e l'Unità Complessa Tutela Atmosfera per gli altri impianti), i quali daranno formalmente conto delle risultanze tecniche della stessa e predisporranno, una volta ultimato l'iter, il relativo decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio.

Allo scopo la funzione di Responsabilità del procedimento viene individuata in capo all'Unità Complessa Tutela Atmosfera per le varie tipologie di impianti, con l'eccezione degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali detta Responsabilità viene assegnata alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Qualora la domanda formulata risulti inquadrabile nell'alveo della procedura ordinaria di cui all'art. 5 ⁽⁵⁾ del D.Lgs. n. 59/2005, e ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale "definitiva", il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, o un suo delegato, sulla base della relazione istruttoria di cui sopra, convoca la conferenza dei servizi di cui al comma 10, art. 5, del medesimo decreto e rappresenta la Regione all'interno del medesimo organismo.

Considerate le richieste delle Associazioni di categoria e le motivazioni delle difficoltà incontrate, confermate dalla Direzione competente, si ritiene congruo, peraltro, ridefinire il

²⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*» (GU 31/10/2007, n. 254) il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti è stato fissato al 31 gennaio 2008.

³⁾ L'art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 59/2005 prevede che «*L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive.*».

⁴⁾ L'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005 prevede che «*L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*».

⁵⁾ L'art. 5 d.lgs. n. 59/2005 disciplina la *Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale*.

calendario di presentazione della richiesta, in forma semplificata, di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti individuati al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005, individuando come termine il 30 settembre 2007.

(*omissis*)

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

1. di fornire i chiarimenti, le modifiche e le integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 n. 1450 del 22 maggio 2007 come espresso in premessa;
2. di individuare in capo all'Unità Complessa Tutela Atmosfera la funzione di responsabilità del procedimento per le varie tipologie di impianti, con l'eccezione degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali detta Responsabilità viene assegnata alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.
3. di delegare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, o suo delegato, a convocare la conferenza di servizi di cui al comma 10, art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 e a rappresentare in detto organismo l'Amministrazione regionale;
4. di delegare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio all'emanazione dei decreti di autorizzazione provvisoria e di autorizzazione definitiva una volta completato l'iter istruttorio;
5. di ridefinire il calendario di presentazione della richiesta, in forma semplificata, di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti individuati al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, individuando come termine il 30 settembre 2007 ⁽⁶⁾;
6. di individuare come calendario per la presentazione dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva, per gli impianti le cui B.A.T. sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV n. 668/2007, il termine del 31/01/2008 per il deposito della stessa all'autorità ⁽¹⁾;
7. di individuare per il deposito dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva, per gli altri impianti le cui BAT verranno pubblicate successivamente, il termine di 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione.
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. di far pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito internet regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

⁶⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*» (GU 31/10/2007, n. 254) il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti è stato fissato al 31 gennaio 2008.